

Informativa Studio Fantinello Carlo

n. 6 del 13/05/2024

Ai gentili Clienti

Loro sedi

D.L. PNRR: più elevata la Maxisanzione per lavoro sommerso

Gentile Cliente,

Il decreto PNRR (D.L. n. 19/2024, convertito, con modificazioni, in legge n. 56/2024) prevede, tra le varie disposizioni, la modifica del quadro sanzionatorio per i casi di impiego effettivo di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

Con la presente informativa, si intende fornire un riepilogo generale sulla disposizione in oggetto.

Premessa

L'articolo 29, comma 3, del D.L. n. 19/2024 (c.d. decreto PNRR), convertito, con modificazioni, in legge n. 56/2024, ha disposto la modifica del quadro sanzionatorio per i casi di impiego effettivo di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

In particolare, è previsto un incremento del 10% dell'attuale importo della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 3, commi da 3 a 5, del D.L. 12/2002, per il caso di impiego effettivo di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato.

Nello specifico, viene **elevata al 30% la percentuale di incremento della suddetta sanzione** già prevista nella misura del 20% (cd. maxisanzione per lavoro nero) dall'art. 1, c. 445, lett. d), n. 1, della L. 145/2018, che **prima della modifica era così graduata:**

- ➔ da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
- ➔ da 3.600 a 21.600 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
- ➔ da 7.200 a 43.200 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.

Nuovi importi della maxisanzione

Per effetto dell'incremento disposto dal decreto PNRR, gli importi delle sanzioni sono, dunque, determinati nel modo seguente:

- **da 1.950 a 11.700** euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro (in luogo degli importi finora previsti e pari a 1.800 euro nel minimo e a 10.800 euro nel massimo);
- **da euro 3.900 a euro 23.400** per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro (in luogo degli importi finora previsti e pari a 3.600 euro nel minimo e a 21.600 euro nel massimo);
- **da euro 7.800 a euro 46.800** per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro (in luogo degli importi finora previsti e pari a 7.200 euro nel minimo e a 43.200 euro nel massimo).



ATTENZIONE! In forza di quanto previsto dell'art. 3, comma 3-quater, del richiamato D.L. n. 12/2002 (non modificato dal decreto PNRR), le predette sanzioni sono aumentate del 20% in caso di impiego di:

- lavoratori stranieri;
- minori in età non lavorativa (cioè, coloro che non possono far valere dieci anni di scuola dell'obbligo e il compimento dei sedici anni);
- percettori del reddito di cittadinanza ovvero di lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro.

Resta confermato il raddoppio delle percentuali di maggiorazione qualora il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti (c.d. recidiva di cui all'articolo 1, comma 445, lettera e), della legge n. 145/2018).

Certi di aver fatto cosa gradita, porgiamo distinti saluti.

STUDIO FANTINELLO CARLO